



Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia -
Via G. Fattori, 60 - 90146 Palermo

Indicazioni sui percorsi di formazione e prova “ordinari” e “speciali”

FONTI

- Legge n. 107/2015, articolo 1, commi da 115 a 120, che disciplinano il percorso di formazione e di prova del personale docente;
- D.lgs. n. 297/1994, articoli da 437 a 440, richiamati dall'art. 1, comma 120, *in quanto compatibili*;
- D.M. n. 850/2015, *attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107*;
- art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 59/2017, così come modificato dall'art. 44, comma 1, del D.L. n. 36/2022, che ha introdotto il test finale di valutazione;
- Articoli 59 e 59-bis del D. L. n. 73/2021, che hanno introdotto due diverse procedure straordinarie di immissione in ruolo;
- D.M. n. 226/2022, con il quale è stato disciplinato il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova del personale docente ed educativo;
- Nota Ministeriale n. 39972 del 15 novembre 2022, contenente alcune importanti precisazioni sul periodo di formazione e prova.

Personale docente tenuto al periodo di formazione e prova.

Casi “ordinari”

Secondo la nota ministeriale n. 39972/2022 sono tenuti al periodo di formazione e prova i docenti:

- al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito;
- per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- per i quali sia stata richiesta la proroga;
- che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti;
- vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.lgs. n. 59/2017 (e non 59/2019, come erroneamente indicato nella C.M. n. 39972/2022), che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
- che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;

Proroga del periodo di formazione e prova: casistica

Il periodo di formazione e prova è prorogato per i docenti:

- che fruiscono di assegno di ricerca o frequentano un dottorato di ricerca, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente (art. 2 comma 3, D.M. n. 226/2022). La proroga vale sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell'impegno;
- collocati in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. La richiesta non è subordinata al superamento dell'anno di prova (Art. 18, comma 3, CCNL).

In ordine a quest'ultimo caso va precisato che, ai sensi dell'art. 508, comma 10, del D.lgs. n. 297/1994, il docente all'atto dell'assunzione in ruolo, non deve esercitare *attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati*, pena l'impossibilità di costituzione del rapporto di lavoro per incompatibilità.

L'aspettativa, pertanto, può essere concessa solo nel caso in cui l'opportunità di una nuova esperienza lavorativa si verifichi dopo l'assunzione (Corte dei Conti Piemonte n. 47/2015)

Proroga del periodo di formazione e prova: casistica

Il periodo di formazione e prova è inoltre prorogato per i docenti che abbiano accettato una supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso rispetto a quella in cui sono stati immessi in ruolo (art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 59/2017 e art. 36 CCNL scuola).

Secondo l'interpretazione maggioritaria la norma si applica anche nei confronti del docente che deve svolgere il periodo di formazione e prova per il quale, quindi, deve disporsi il rinvio.

Proroga del periodo di formazione e prova per mancato completamento

Art. 1, comma 116, L. n. 107/2015 Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

Art. 438 D.lgs. n. 297/1994 comma 5, Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.

Devono ripetere quindi l'anno di prova i docenti che non l'abbiano completato per motivi quali maternità, malattia o altri motivi comunque giustificati.

Per questi docenti, indipendentemente dal periodo svolto nell'anno scolastico precedente, la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova (nota ministeriale n. 39972/2022)

Proroga per mancato superamento del periodo di formazione e prova

Art. 1, comma 119, L. n. 107/2015 *In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.*

Art. 439 D.lgs. n. 297/1994 *In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi provvede.... a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione*

Cassazione n. 5546/2021 *In tema di personale docente, in caso di periodo di prova con esito sfavorevole, la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione, concessa, in alternativa alla dispensa, ai sensi dell'art. 439 del d.lgs. n. 297 del 1994, non richiede un servizio minimo effettivo di 180 giorni, previsto invece per l'anno iniziale di formazione dal successivo art. 440, comma 2, in quanto durante la stessa non restano irrilevanti gli elementi di valutazione già acquisiti né si procede a nuova valutazione, sicché il mancato raggiungimento di tale limite non consente una ulteriore proroga, ex art. 438, comma 5, dello stesso decreto, applicabile solo in riferimento al primo anno di prova.*

Personale docente tenuto al periodo di formazione e prova:

Casi “speciali”. 1) Art. 59, commi 4-9 del D.L. n. 73/2021

Si tratta di docenti assunti a tempo determinato in attuazione della procedura straordinaria prevista per l'anno scolastico 2021/2022, riservata ai docenti iscritti nella prima fascia delle GPS.

A differenza del percorso ordinario di formazione e prova che si conclude, secondo quanto previsto dal D.M. n. 226/2022, con un colloquio davanti al comitato di valutazione e un test finale, il percorso di formazione e prova previsto dall'art. 59 del D.L. n. 73/2021:

- si conclude con una prova disciplinare valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio;
- A tale prova si accede, secondo quanto previsto dal D.M. n. 242/2021, solo previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale. In caso di giudizio negativo è prevista la ripetizione dell'anno di prova. Non è previsto il test finale.
- La prova è superata dai candidati che superano il colloquio di idoneità regolato dall'art. 8 del D.M. n. 242/2021 e determina l'assunzione in ruolo.
- Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

Casi speciali. 2) Personale docente assunto da concorso di cui all'art. 59, comma 9 bis, del D.L. n. 73/2021.

Si tratta di un concorso straordinario riservato ai docenti che hanno svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici.

I candidati vincitori sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e svolgono un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali.

Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono anche il percorso annuale di formazione iniziale e prova.

D.M. n. 108/2022

Il percorso di formazione e la relativa prova conclusiva sono stati definiti con decreto del Ministro dell'istruzione n. 108/2022 che ne ha previsto:

- finalità (confronto tra le competenze dell'aspirante e quelle del profilo professionale proprio del docente);
- competenza (i corsi sono attivati dalle università e devono concludersi entro il 15.6.2023);
- durata (quaranta ore di attività formative equivalenti a cinque CFU);
- esame orale sui contenuti del corso.

A seguito del superamento dell'esame è rilasciato un certificato di frequenza che riporta i crediti formativi universitari (CFU) conseguiti e i relativi settori scientifico disciplinari (SSD).

Il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.

Personale docente assunto da concorso di cui all'art. 59, comma 9 bis, del D.L. n. 73/2021. specialità dell'anno di formazione

Per i docenti appartenenti a questa tipologia ai fini dell'immissione in ruolo è quindi necessario:

- Lo svolgimento del periodo di formazione presso l'università e il suo superamento;
- Lo svolgimento integrale di tutte le attività previste dalla normativa vigente relativamente all'anno di formazione e prova presso le istituzioni scolastiche;

Salvo indicazioni ministeriali diverse è da ritenersi che i giorni svolti presso l'università per la formazione non possono essere detratti dai 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattica necessari per la validità dell'anno di prova, che peraltro, secondo la normativa vigente, costituiscono un termine minimo e non massimo.

Sarebbe quindi opportuno che le università programmino il periodo di formazione al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni temporali.

- Il superamento del colloquio davanti al comitato di valutazione e del test finale, secondo quanto previsto dal D.M. n. 226/2022

Personale docente assunto da concorso di cui all'art. 59, comma 9 bis, del D.L. n. 73/2021. Aspetti particolari

- il conteggio del servizio utile per l'anno di prova e formazione decorre dal giorno della nomina da concorso straordinario, che può avvenire ad anno scolastico inoltrato;
- Se il requisito base di almeno 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattica non viene raggiunto per giustificati motivi si applica l'art. 438 D.lgs. n. 297/1994 e l'anno di prova e formazione è rinviato all'anno scolastico successivo, sempreché il docente abbia superato l'esame finale presso l'università. In questo caso si prolunga l'assunzione a tempo determinato, dato che la trasformazione del contratto in tempo indeterminato è legato alle procedure con conclusione positiva dell'anno di prova e formazione.
- Non è consentito il rinvio dell'anno di prova ex art. 36 CCNL, in quanto il docente è già destinatario di un contratto a tempo determinato.